

**RELZIONE SUGLI ADEMPIMENTI NECESSARI A SEGUITO DELLA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CARATTERE TRIBUTARIO
DELLA
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

1. La situazione del Comune di Melendugno rispetto alla Tariffa di Igiene Ambientale

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2001 si è stabilito di istituire, a partire dall'anno finanziario 2001, la tariffa di igiene ambientale (TIA), secondo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e dal DPR n. 158/99, e di approvare il Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tariffa medesima.

Alla luce del quadro normativo in vigore ed in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e del DPR n. 158/99, la TIA è stata applicata e riscossa dal gestore del servizio di Igiene Urbana, individuato dall'Amministrazione comunale con le procedure previste dalla normativa in materia di appalti di servizi. Lo stesso gestore copriva i costi del servizio col gettito tariffario della TIA.

La riscossione della TIA da parte del gestore del servizio è stata effettuata dal 2001 al 30/03/2006 dalla Ditta Bianco Igiene Ambientale srl (a seguito dell'approvazione dei piani finanziari ex DPR n. 158/99, avvenuta con DCC n. 19 del 27/03/2001, DCC n. 4 del 12/03/2002, DCC n. 5 del 13/02/2003, DCC n. 15 del 23/04/2004, DCC n. 8 del 23.03.2005, DGC n. 6 del 13/01/2006).

Dal 01/04/2006 e fino ad oggi la gestione del servizio è passata, a seguito alla gara unica in Ambito Territoriale Ottimale Lecce 1, dapprima alla ditta Aspica srl (DCC n. 13 del 21/03/2007 e DCC n. 57 del 28/11/2007) e poi alla ditta Ecotecnica srl (DCC n. 23 del 24/06/2008 e DCC n. 38 del 20/07/2009).

Secondo l'impostazione sommariamente descritta, la TIA ha assunto il carattere di un corrispettivo, soggetto peraltro ad IVA, con completa sua espunzione dal bilancio dell'Ente sia dalla parte delle entrate sia da quella delle spese, dal momento che il gestore del servizio incamera il gettito tariffario a totale copertura dei costi sostenuti.

Il carattere della TIA nel corso degli anni è stato controverso, confrontandosi con alterne fortune, orientamenti contrastanti espressi dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. In particolare è da sottolineare che l'amministrazione finanziaria dello stato ha sempre dimostrato di propendere per il carattere di corrispettivo.

La Corte Costituzionale, al momento, ha risolto la questione, con la sentenza n. 238/2009, con la quale ha di fatto sancito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ha individuato alcune conseguenze sulla gestione della stessa, di impatto assolutamente rilevante sui Comuni che hanno adottato tale sistema di copertura dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana.

In assenza di provvedimenti normativi di recepimento delle indicazioni fornite dalla Corte e di qualsiasi indicazione da parte degli organi istituzionali interessati (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Entrate), ANCI ha ritenuto necessario fornire a tutti i Comuni italiani interessati alcune linee di indirizzo su come possono essere affrontati i problemi posti dalla sentenza citata, che qui si richiamano sinteticamente.

2. Gli adempimenti urgenti da parte del Comune e del gestore del servizio in regime di TIA

2.1. Effetti della sentenza sul bilancio comunale

Ai sensi della sentenza n. 238/2009, la TIA deve essere considerata a tutti gli effetti un tributo comunale e pertanto:

- 1) la relativa entrata, anche se riscossa dal soggetto gestore del servizio, confluisce nella tesoreria comunale e costituisce parte delle entrate tributarie dell'ente;
- 2) la remunerazione del servizio di igiene urbana (compresa l'eventuale gestione e riscossione della tariffa) deve essere versata dal Comune al gestore (a seguito di regolare fattura soggetta ad IVA) e costituisce, ovviamente, un'uscita di parte corrente per il bilancio comunale;
- 3) nel deliberare le tariffe per il 2010 il Comune dovrà tenere conto del costo del servizio pagato al gestore, al lordo dell'IVA;
- 4) in assenza di norme legislative esplicite, nell'ambito del regime TIA non si applicano le addizionali ex Eca.

2.2 Revisione regolamento TIA

Entro il 30 aprile 2010 il Comune deve modificare il Regolamento della TIA per renderlo conforme al carattere tributario della tariffa. Ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In altri termini, i comuni possono entro il **30 aprile** approvare modifiche regolamentari e tariffarie anche se hanno già approvato il bilancio.

I principali aspetti che vanno recepiti nella modifica al regolamento della TIA sono i seguenti:

- 1) istituzione della tariffa, avente natura tributaria per la gestione del servizio di igiene urbana, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- 2) modifica di tutti i termini ed espressioni che fanno riferimento ad una entrata di natura non tributaria come "fattura o fatturazione", "utente o cliente" ecc;
- 3) definizione delle modalità di riscossione, tenendo in debito conto il fatto che il Comune, in qualità di titolare del tributo sceglierà le forme di riscossione e accertamento previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

2.3 Ridefinizione dei rapporti tra il Comune e il Soggetto gestore

Nella pregressa situazione amministrativa, che teneva conto del carattere di corrispettivo della TIA, antecedentemente alla pronuncia della Consulta, il Gestore del servizio applicava e riscuoteva ex lege la tariffa medesima il cui gettito remunerava il servizio reso. Con l'inserimento della TIA nel bilancio comunale e con la titolarità in capo al Comune del Tributo, occorrerà ridefinire il Disciplinare che regola i rapporti tra quest'ultimo e il gestore in relazione all'applicazione e riscossione della TIA.

In definitiva, il ruolo dell'Ufficio TIA del gestore, col relativo personale, cambierà radicalmente, in quanto il Responsabile del Tributo sarà il funzionario comunale designato dal Comune, il quale si avvarrà per la riscossione e l'accertamento delle strutture comunali e sarà coadiuvato, nella fase preparatoria e di aggiornamento della base di dati, dal quello che era l'ufficio TIA del Gestore. Come già detto è fatta salva la possibilità del Comune di accedere alle modalità di riscossione e accertamento previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

3. L'applicazione dell'IVA nel 2010

Finora l'assoggettabilità ad IVA della TIA era avvenuta sulla scorta di documenti di prassi amministrativa (circolare n. 111/E del 1999, risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e risoluzione n. 250/E del 17 giugno 2008).

Ora la Consulta ha osservato che *«non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti (...) che non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa»*.

La questione del rimborso dell'IVA pregressa è auspicabile che venga risolta dal Governo attraverso uno strumento legislativo che consenta una restituzione dell'Iva non dovuta senza oneri né finanziari, né organizzativi per i Comuni e le loro aziende.

A livello parlamentare si discute di come mettere nelle condizioni gli enti di effettuare il rimborso dell'IVA pagata in passato, ma pare che oramai non vi siano dubbi sul fatto che è impossibile continuare ad applicarla per il futuro.

4. Il Carattere transitorio della disciplina

Si sottolinea il carattere transitorio e temporaneo delle modificazioni cui l'ente è comunque costretto, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) prevede all'art. 238, comma 11 che *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*; dove, l'uso del plurale "discipline regolamentari" fa intendere che nel periodo transitorio continuano ad essere vigenti tutti i regolamenti, ivi compreso quello TARISU e quello TIA.

All'art. 264 prevede che *"a decorrere dell'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto"* è abrogato il D.Lgs. n. 22/1997 e che *"al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio della preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.lgs 22/97, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"*.

Le disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n.152/2006 hanno indubbiamente il potere di "congelare" il regime transitorio previsto nel Decreto Ronchi, che doveva terminare nel 2006. Ciononostante, il legislatore ritenne di intervenire – legge n. 296/2007, art. 1, comma 184 - prevedendo che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009"*.

Il Passaggio dalla TIA "Ronchi" alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA ex D.Lgs. n. 152/2006) è ancora oggi, inattuabile per assenza dei provvedimenti attuativi.

L'art. 8, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (Milleproroghe), convertito con legge 25 del 26.02.2010 prevede che: *"ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*.

Quindi, il Comune deve disporre per il periodo necessario alla completa attuazione alla nuova TIA e quindi con l'ulteriore considerazione che nel 2011 la situazione potrebbe di nuovo modificarsi, solo se si tiene conto del fatto che l'intervento della Consulta ha riguardato il carattere tributario della TIA Ronchi e non è entrato invece nel merito di quello della Tariffa Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006.